



Bruxelles, 22 gennaio 2018  
(OR. en)

XT 21004/18

**LIMITE**

**BXT 5**

**ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO che integra la decisione del Consiglio del 22 maggio 2017 che autorizza l'avvio di negoziati con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per concludere un accordo volto a definire le modalità del suo recesso dall'Unione europea

---

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**del ...**

**che integra la decisione del Consiglio del 22 maggio 2017 che autorizza l'avvio di negoziati  
con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per concludere un accordo  
volto a definire le modalità del suo recesso dall'Unione europea**

**IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,**

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 50, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti gli orientamenti del Consiglio europeo,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 aprile 2017 il Consiglio europeo ha adottato gli orientamenti che definiscono il quadro per i negoziati a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE) e stabiliscono i principi generali che l'Unione seguirà in tutto l'arco dei negoziati.
- (2) Il 22 maggio 2017 il Consiglio ha autorizzato l'avvio di negoziati con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per la conclusione di un accordo volto a definire le modalità del suo recesso dall'Unione europea ("accordo di recesso") e ha adottato le relative direttive di negoziato.
- (3) I negoziati sono stati avviati il 19 giugno 2017.
- (4) Il 3 ottobre 2017 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sullo stato di avanzamento dei negoziati con il Regno Unito.
- (5) Constatando i progressi compiuti fino ad allora, il 20 ottobre 2017 il Consiglio europeo ha esortato a portare avanti i lavori al fine di consolidare la convergenza raggiunta e proseguire i negoziati in modo da poter passare alla seconda fase dei negoziati quanto prima. Il Consiglio europeo ha invitato quindi il Consiglio, unitamente al negoziatore dell'Unione, ad avviare discussioni preparatorie a interne, discutendo anche delle eventuali modalità transitorie.

- (6) Nella comunicazione dell'8 dicembre 2017 sullo stato di avanzamento dei negoziati con il Regno Unito a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea, la Commissione ha raccomandato al Consiglio europeo di constatare che la prima fase dei negoziati sul recesso ordinato del Regno Unito dall'Unione aveva registrato progressi sufficienti a consentire il passaggio alla seconda fase. La Commissione ha aggiunto che sarebbe stata pronta ad avviare immediatamente i lavori sulle modalità transitorie se il Consiglio europeo si fosse espresso in tal senso.
- (7) La raccomandazione della Commissione si fondata sulla relazione congiunta dell'8 dicembre 2017 dei negoziatori dell'Unione europea e del governo del Regno Unito in merito ai progressi compiuti nella prima fase dei negoziati a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea sul recesso ordinato del Regno Unito dall'Unione europea.
- (8) Il 13 dicembre 2017 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sullo stato di avanzamento dei negoziati con il Regno Unito.

- (9) Negli orientamenti del 15 dicembre 2017 il Consiglio europeo ha accolto con favore i progressi compiuti nella prima fase dei negoziati, considerandoli sufficienti per il passaggio alla seconda fase, nella quale si discuterà di transizione e del quadro delle future relazioni. Il Consiglio europeo ha invitato la Commissione, nella sua veste di negoziatore dell'Unione, e il Regno Unito a completare i lavori in merito a tutte le questioni relative al recesso, comprese quelle non ancora affrontate nella prima fase, in conformità degli orientamenti del Consiglio europeo del 29 aprile 2017, e a consolidare i risultati ottenuti, in particolare elaborandole parti pertinenti dell'accordo di recesso. Il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a presentare raccomandazioni adeguate a tal fine e il Consiglio ad adottare direttive di negoziato aggiuntive in merito alle modalità transitorie.
- (10) È necessario pertanto integrare le direttive di negoziato indicate alla decisione del Consiglio del 22 maggio 2017<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Decisione del Consiglio, del 22 maggio 2017, che autorizza l'avvio di negoziati con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per concludere un accordo volto a definire le modalità del suo recesso dall'Unione europea (XT 21016/17).

- (11) A norma dell'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, l'articolo 50 del TUE si applica alla Comunità europea dell'energia atomica.
- (12) Ai sensi dell'articolo 50 del TUE, il membro del Consiglio europeo e del Consiglio che rappresenta lo Stato membro che recede non partecipa né alle deliberazioni né alle decisioni del Consiglio europeo e del Consiglio che lo riguardano,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La Commissione conduce a nome dell'Unione i negoziati per la conclusione di un accordo con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord volto a definire le modalità del suo recesso dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l'Unione, alla luce degli orientamenti adottati dal Consiglio europeo e nel rispetto delle direttive di negoziato indicate alla decisione del Consiglio del 22 maggio 2017 quali integrate dalle direttive di negoziato indicate alla presente decisione.

*Articolo 2*

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*

---